

# AVVISO

## RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO RSI

### FAQ

23 febbraio 2023

#### Progetti ammissibili (art. 1)

- 1. In conformità alla previsione di cui all'art. 1 (c) dell'Avviso, nel "Modello 1 - Linee Guida per la descrizione dettagliata del progetto RSI" al punto 2. "Classificazione del Progetto", si richiede di indicare il settore e sottosectore di riferimento del Progetto, in conformità alla classificazione 2020 stabilita dal Consiglio Europeo della Ricerca. Dove si può trovare tale classificazione?**

La classificazione in oggetto si può trovare al seguente link.:

[https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC\\_Panel\\_structure\\_2021\\_2022.pdf](https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf)

- 2. Sono ammessi costi per studi di mercato o analoghe attività finalizzate a portare sul mercato il prodotto/servizio oggetto delle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo del progetto?**

No, le attività di "industrializzazione e commercializzazione" (TRL 9 "Sistema reale provato in ambiente operativo, produzione competitiva e commercializzazione"), non sono ammissibili agli aiuti di Stato previsti dall'Avviso che sono quelli per i Progetti di Ricerca e Sviluppo di cui all'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014.

- 3. Cosa si intende più nel dettaglio l'attività attinente un TRL?**

Si consulti il manuale di Frascati come aggiornato a Oslo per un più analitico inquadramento delle attività di ricerca e sviluppo con riferimento ai TRL di riferimento e anche in relazione a settori specifici.

#### Attività imprenditoriale beneficiaria, sedi operative e luogo di svolgimento del progetto (art. 1 e 2)

- 4. Nel caso di Collaborazione Effettiva, è ammissibile un partner non della Regione Lazio?**

Un partner con Sede Operativa interessata dal Progetto fuori dalla Regione Lazio non può essere beneficiario dei contributi del Programma FESR Lazio. Può tuttavia partecipare al Progetto con modalità che determinino la presenza di "collaborazione effettiva".

In tal caso, affinché si generi il diritto alla maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista in caso di "collaborazione effettiva qualificata" (qualora siano rispettate tutte le condizioni che la rendono "qualificata"), le attività svolte e le spese sostenute da tale soggetto devono essere rappresentate nella proposta progettuale (ma non in GeCoWEB Plus) e quindi rendicontate, pur non rappresentando base di calcolo del contributo.

- 5. I Beneficiari devono avere una sede operativa nella regione Lazio alla data di presentazione della Domanda oppure è possibile predisporre una dichiarazione di impegno ad aprire una sede nella regione Lazio solo in caso di ammissione alle agevolazioni?**

Nel rispetto dell'art. 1 (5) (a) del Reg. (UE) 651/2014 l'Avviso non richiede che il Beneficiario abbia una Sede Operativa nel Lazio già al momento della Domanda, ma solo al momento della prima erogazione, e non è richiesto uno specifico impegno formale essendo compreso in quello generale di rispettare le regole previste dall'Avviso.

Resta fermo che il Progetto RSI deve andare a beneficio della attività svolta nel Lazio dall'Impresa Beneficiaria e tale aspetto deve essere adeguatamente argomentato nella descrizione del Progetto (più precisamente al capitolo 6 "Risultati attesi diretti" della descrizione dettagliata del Progetto).

**6. Si dia il caso di una azienda che ha una sede operativa nel Lazio e altre in altre regioni. Il progetto che si intende presentare avrà ricadute (anche occupazionali) per l'attività imprenditoriale svolta nella sede del Lazio, ma per il Progetto si intende coinvolgere anche personale assunto nelle sedi in altre regioni. È ammissibile il costo di tale personale afferente a sedi non ubicate nel Lazio?**

Sì, a condizione che come stabilito all'art. 1 (e) dell'Avviso, vi siano *"motivazioni tecniche chiaramente rappresentate in Domanda* (più precisamente nella descrizione dettagliata del Progetto) *e approvate dalla Commissione di Valutazione"*.

### **Beneficiari (art. 2): presentazione di più domande, aggregazioni e capacità finanziaria**

**7. Se si costituisce una collaborazione effettiva, l'impresa che partecipa come partner (mandante) ha la possibilità di partecipare come mandante in un altro progetto dello stesso ambito?**

No, *"Ogni Impresa può presentare una sola Domanda valida per ogni ambito di cui al successivo articolo 3"* come stabilito all'art. 2 dell'Avviso, e ciò indipendentemente da come presenta l'altra domanda (in forma singola, come mandataria o mandante).

**8. All'art. 5 dell'Avviso, nella sezione intitolata 'Disciplina generale in tema di presentazione delle Domande', sono disciplinate le modalità di esclusione delle Domande presentate dal medesimo richiedente, che sembrano porre un limite alla possibilità che uno stesso OdR possa presentare, in qualità di mandante, più di una domanda valida.**

Fermo restando che gli OdR possono esclusivamente partecipare in aggregazione e in qualità di mandanti, essi possono partecipare a più Progetti anche nel medesimo Ambito, in quanto la disciplina contenuta all'art. 2 nella sezione intitolata *"Progetti finanziabili per singolo Beneficiario Impresa"* è riferita appunto ai soli Beneficiari Imprese.

**9. In merito al contratto per l'aggregazione tra imprese bisogna applicare i contenuti minimi di cui all'appendice n. 5. Si chiede se in caso di "collaborazione effettiva" occorra allegare altra documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista per l'aggregazione (altro contratto ecc.).**

Non è richiesta documentazione aggiuntiva, ma il contratto di aggregazione dovrà avere i contenuti che consentono di verificare la presenza della "collaborazione effettiva", vale a dire quelli previsti all'art. 3 dell'Avviso e nella definizione di "collaborazione effettiva".

**10. La società X può partecipare al bando in aggregazione con la società Y, quando la società Y è posseduta al 100% da X?**

Le due società X e Y possono partecipare all'Avviso in Aggregazione, ma essendo Imprese Collegate tra di loro non si configura *"Collaborazione Effettiva"* né tantomeno quella *"Qualificata"* che consente la maggiorazione dell'intensità di aiuto concedibile, in quanto non sono *"parti indipendenti"* come stabilito agli articoli 2 e 3 dell'Avviso.

**11. Con riferimento al tema “Capacità finanziaria” si richiede se in caso di aggregazione il rapporto tra i dati di bilancio (Fatturato o Patrimonio Netto) e il costo del Progetto al netto del contributo debba essere rispettato da ogni Partner (con riferimento ai propri dati di bilancio e le proprie quote di costi del Progetto e relativo contributo). Si richiede, inoltre, se tale “Capacità Finanziaria” deve essere posseduta anche dall’Organismo di Ricerca che realizza il Progetto in Collaborazione Effettiva.**

In caso di aggregazione i requisiti relativi alla “capacità finanziaria” riguardano esclusivamente l’Impresa Mandataria, che deve essere quella che sostiene la quota di maggioranza relativa dei costi di progetto, anche a consuntivo, e in ogni caso deve essere un’Impresa e non un OdR.

Se due o più imprese sostengono ex equo la maggioranza relativa dei costi di Progetto può essere Impresa Mandataria una di esse a discrezione dei partner.

**12. L’impresa ha un “Fatturato” relativo all’anno 2022 che rispetta i parametri previsti all’art. 2 dell’Avviso con riferimento alla “Capacità Finanziaria”, ma non ha ancora depositato il bilancio relativo all’esercizio 2022. Si potrebbe presentare in alternativa la Dichiarazione IVA, attestante l’ammontare del fatturato dell’esercizio succitato?**

No, l’art. 2 dell’Avviso prevede che per la “Capacità Finanziaria” debba essere preso in considerazione il “*Fatturato risultante dall’Ultimo Bilancio depositato*”.

**13. La startup avrà il ruolo di mandataria, ma verrà costituita prima della presentazione della domanda, con i requisiti patrimoniali previsti dall’Avviso. È requisito fondamentale per la mandataria quello di avere almeno un bilancio depositato?**

No, non è necessario avere almeno un bilancio depositato.

In tal caso la verifica della “Capacità Finanziaria” sarà effettuata con riferimento solo al Patrimonio Netto, dato solo dall’importo dei conferimenti di capitale in denaro (Investimenti Equity) sottoscritti prima della presentazione della Domanda e inoltre, ma solo nel caso di startup innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese Italiano, gli Investimenti Equity e Quasi Equity che gli Investitori Terzi e Qualificati si impegnano, solo in caso di concessione del contributo richiesto, a sottoscrivere e versare sottoscrivendo il modello 3 in allegato all’Avviso.

**14. Si chiede se il requisito dell’Investimento in Equity, o dell’impegno a farlo, da parte di Investitori Terzi e Qualificati previsto per le startup innovative sia estendibile anche alle PMI innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese presso la CCIAA competente.**

Qualsiasi Impresa può sommare al Patrimonio Netto risultante dall’Ultimo Bilancio depositato i conferimenti di capitale in denaro (Investimenti Equity) sottoscritti successivamente alla data di chiusura dell’Ultimo Bilancio depositato, ma prima della presentazione della Domanda.

Solo nel caso di startup innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese Italiano, sono inoltre presi in considerazione anche gli eventuali Investimenti Equity e Quasi Equity che gli Investitori Terzi e Qualificati si impegnano, solo in caso di concessione del contributo richiesto, a sottoscrivere e versare sottoscrivendo il modello 3 in allegato all’Avviso. Tale ulteriore possibilità non è estendibile alle PMI Innovative iscritte in una diversa sezione speciale del Registro delle Imprese Italiano.

**15. È ammissibile la partecipazione di un PMI di recente costituzione che non ha ancora depositato un bilancio, presentando i bilanci di una grande impresa socia (al 20%) da anni sul mercato ed una sua lettera di garanzia?**

No. L’impresa (Mandataria o singola) che intende partecipare all’Avviso deve avere in proprio “*le risorse e i meccanismi finanziari tali da garantire il completamento del Progetto, come stabilito*”

dall'art. 73 (2) (d) del RDC (capacità finanziaria)" con le forme e le modalità previste all'articolo 2 dell'Avviso.

### **Beneficiari (art. 2): Dimensione di impresa, Grandi Imprese e OdR**

#### **16. La dimensione aziendale (Piccola, Media o Grande Impresa) si considera con riferimento al momento della sottoscrizione della modulistica per la presentazione della domanda di finanziamento?**

La dichiarazione riguardante la dimensione di impresa (piccola, media o grande) deve considerare le relazioni rilevanti con altre imprese e il perimetro di riferimento esistente al momento della sua sottoscrizione. In caso di operazioni societarie straordinarie (acquisizioni), si devono considerare i dati di bilancio delle Imprese con cui a tale data si è stabilita una nuova relazione rilevante e non si devono considerare quelli delle Imprese con cui è invece a tale data cessata una precedente relazione rilevante.

Si precisa che il richiedente ha l'obbligo di aggiornare le dichiarazioni rese, qualora qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda le renda obsolete, con i possibili impatti sulla concedibilità dell'Aiuto e sulla determinazione della sua intensità previsti all'art. 3 dell'Avviso qualora la dimensione di impresa risulti diversa alla Data di Concessione.

#### **17. All'art. 1 viene indicato che "nel caso di Beneficiari che sono Grandi Imprese, i progetti sono agevolabili solo se il risultato del Progetto reca concreto vantaggio economico ad una o più identificate PMI (es. fornitori, altro)". Per fornitori si intendono anche PMI per l'erogazione di servizi legati alle attività progettuali? Queste PMI individuate come fornitori, devono avere sede operativa nel Lazio anche se non sono partner di progetto?**

No, la presenza di PMI quali fornitori di servizi legati alle attività progettuali non è sufficiente a rappresentare un "concreto vantaggio economico". È il risultato del Progetto che deve recare "concreto vantaggio economico" ad una o più identificate PMI.

Non è necessario che tali PMI siano ubicate nel Lazio.

Spetta alla Grande Impresa fornire in sede di Domanda gli elementi che dimostrino come i risultati di Progetto rechino concreto vantaggio economico ad una o più identificate PMI, nella varietà di rapporti economici che ci possono essere sul mercato.

Si rammenta che come stabilito al medesimo capoverso dell'art. 1 dell'Avviso "*Tale dimostrazione non è necessaria in caso di Progetti realizzati in Collaborazione Effettiva con almeno una PMI e in cui la o le PMI sostengano almeno il 10% dei costi del Progetto.*"

#### **18. Ai fini della qualifica di OdR rileva la forma giuridica?**

No, nella definizione comunitaria di "Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza" o «OdR», riportata in appendice 1 all'Avviso, è sottolineato che la forma giuridica non rappresenta un discriminare.

La medesima definizione riporta altresì i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per essere qualificati come Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, requisiti che il suo Legale Rappresentante dovrà attestare di possedere rendendo l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modello D dell'allegato dell'Avviso).

### **Natura, entità del contributo e cumulo (art. 3)**

#### **19. La misura è cumulabile con il Credito di imposta R&D&Innovazione / Patent Box?**

I crediti di imposta in questione non hanno natura di aiuto di Stato.

Tuttavia, come sottolineato nell'apposita pagina dedicata del sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) *“la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”* e quindi del contributo di cui al presente Avviso.

## **20. Come si calcola il rispetto del massimale di aiuti De Minimis?**

Il massimale De Minimis fa riferimento all'importo di tutti gli aiuti concessi a titolo De Minimis (ed esclusivamente a tale titolo) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dalla medesima Impresa Unica (gruppo). Il Registro Nazionale degli Aiuti, consultabile dalle imprese, riporta gli aiuti concessi, la data di concessione e a quale titolo sono concessi (De Minimis o altro). Per l'imputazione ad un certo esercizio finanziario rileva solo la data di concessione e non quella dell'erogazione.

## **Spese Ammissibili (art. 4)**

### **21. In quale documento è possibile trovare le % massime di allocamento delle varie voci di Costo? Ad es. qual è la % massima, rispetto al totale, che si può allocare per le consulenze?**

Non ci sono percentuali massime delle varie voci di costo (fatto salvo che per i costi indiretti, generali e amministrativi calcolati forfettariamente nella misura del 15% dei costi del personale).

Spetta al Beneficiario fornire tutte le informazioni utili a valutare la necessità, congruità e riconducibilità al Progetto RSI delle spese presentate. L'art. 5 dell'Avviso dopo avere fornito delle indicazioni specifiche della documentazione da presentare a seconda delle spese, prevede in via generale che *“Deve essere inoltre fornita qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per le analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso, anche con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 1 e 2 ... In ogni caso, le analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso si basano su quanto fornito.”*

### **22. Anche i fornitori devono avere la sede operativa nel Lazio? Anche le consulenze e i servizi di ricerca sono da intendersi ammissibili solo se il consulente o il prestatore di servizi risiede nella Regione Lazio?**

No, non c'è alcun vincolo di natura territoriale che riguarda i fornitori e prestatori di servizi.

### **23. L'Art. 1 (g) dell'Avviso prevede che tra i costi ammissibili possono essere ammesse anche spese per *“la realizzazione di studi di fattibilità e la progettazione del medesimo Progetto RSI”* ed esse sole possono essere oggetto di contratti giuridicamente vincolanti prima della data di presentazione della Domanda ed eventualmente essere anche pagate prima di tale data purché non prima del 1° gennaio 2021.**

**Sono ammissibili attività propedeutiche al progetto già realizzate prima della data di presentazione della Domanda?**

**È ammissibile la consulenza da parte di un soggetto terzo incaricato della fattibilità tecnico amministrativa del progetto, nonché del supporto nella preparazione della proposta progettuale in risposta all'avviso?**

**Sono ammissibili anche i costi del personale?**

**Quale documentazione deve essere presentata in Domanda con riferimento a tali attività preparatorie e ai relativi costi?**

**Sono ammissibili attività riguardanti la fattibilità e la progettazione del Progetto RSI nell'eventualità in cui la documentazione di spesa (contratto, fattura e relativo pagamento) sia antecedente alla data di presentazione della Domanda.**

**Le “fatture” ed i relativi “pagamenti” possono essere emesse/pagate dopo la data di presentazione della domanda anche se le attività sono state svolte prima?**

Le attività propedeutiche al Progetto che possono essere realizzate prima della presentazione della Domanda non devono riguardare attività di realizzazione del progetto RSI, ma solo attività tecniche riguardanti la fattibilità e la progettazione del Progetto RSI stesso.

In generale, non solo con riferimento alle attività in parola, i costi generali e amministrativi non sono ammissibili, compresi quelli relativi alla predisposizione degli aspetti amministrativi della Domanda, essendo ricompresi nei costi forfettari (voce di spesa 7 di cui all'art.4).

I costi del personale dipendente sono ammissibili anche con riferimento alle attività preparatorie, ferma restando l'esclusione, anche questa di natura generale, del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Il contributo di consulenti esterni alle attività preparatorie è ammissibile sempre che sia necessario, pertinente e congruo.

Nel caso delle attività preparatorie oltre ai preventivi e ai contratti risulta utile fornire in Domanda una relazione che metta in evidenza il contributo già prodotto nel predisporre la proposta progettuale, evidenziando in particolare su quali specifici aspetti tecnici tale contributo si sia concentrato.

Le attività riguardanti la fattibilità e la progettazione del Progetto RSI sono le uniche che possono essere oggetto di contratti sottoscritti prima della presentazione della Domanda e prima di tale data possono essere anche emessi i relativi titoli di spesa (fatture); tali titoli di spesa sono ammissibili anche se pagati prima della presentazione della Domanda, purché successivamente al 1° gennaio 2021; non è comunque necessario che tali attività siano fatturate e pagate al momento della presentazione della Domanda.

**24. Nella voce di spesa “Personale Dipendente” vengono ricompresi, come specificato nell’Appendice 1 all’Avviso, per le sole PMI, anche i costi delle prestazioni dall’amministratore e/o socio di PMI non Dipendente a condizione che essi, al momento della presentazione della Domanda, abbiano conseguito un dottorato di ricerca oppure abbiano almeno quattro anni a tempo pieno di esperienza comprovabile come ricercatori («Titolare Qualificato di PMI»). In tal caso il costo orario figurativo per l’impegno lavorativo è quantificato in 34.70 euro/ora.**

**In fase di rendicontazione, la società beneficiaria dovrà presentare esclusivamente copia dei timesheet con indicazione delle ore dedicate alle attività di R&S valorizzato ad un “costo orario figurativo” o dovrà presentare ulteriore documentazione di spesa a supporto di quanto rendicontato (buste paga, fattura, ricevuta per prestazione occasionale, documentazione di pagamento)?**

Il costo del Titolare Qualificato di PMI (che abbia tutti i requisiti previsti dalla sua definizione, tra cui non rientrare nei dipendenti “normali” essendo assunto con contratto di lavoro) è figurativo, vale a dire che il costo standard orario è riconosciuto a prescindere dal fatto che l’impresa beneficiaria abbia sostenuto dei costi sottostanti.

La società beneficiaria deve presentare in fase di domanda il curriculum vitae del Titolare Qualificato di PMI che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti (articolo 5 lettera c dell’Avviso) e giustificare l’impegno previsto nella proposta progettuale (redatta secondo le Linee Guida di cui al modello 1 in allegato all’Avviso) sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario, del Mandatario in caso di Aggregazioni, e dal coordinatore tecnico scientifico del Progetto.

In sede di rendicontazione devono essere presentati *“gli appositi registri (timesheet) da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal Dipendente in questione con distinta delle ore impegnate nel Progetto RSI, sottoscritti dal Dipendente, dal suo datore di lavoro e dal coordinatore tecnico scientifico del Progetto”* (articolo 8 (4) dell’Avviso) e l’impegno deve essere giustificato dalla *“relazione sullo stato di attuazione del Progetto e sugli obiettivi raggiunti, .... sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario, del Mandatario in caso di Aggregazioni, e dal coordinatore tecnico scientifico del Progetto”* (articolo 8 (3) dell’Avviso).

**25. È ammissibile includere nella voce consulenze (voce di costo 4 o 5 di cui all'art. 4 dell'Avviso) le spese relative all'Amministratore Unico che partecipa al progetto e che viene retribuito dietro specifico incarico e tramite fattura?**

**Si consideri che l'Amministratore Unico è dotato di notevoli competenze tecniche e l'incarico è aggiuntivo rispetto a quello per la carica, conferito dall'assemblea dei soci a cui l'Amministratore Unico non partecipa al voto.**

Se l'Amministratore Unico non è definibile come "Titolare Qualificato di PMI" (cd. "*experienced researcher*" nel quadro comunitario di riferimento) il relativo costo non è ammissibile né in qualità di consulente, in quanto Parte Correlata (art. 4 dell'Avviso, primo bullet point retto da "*Non sono comunque ammissibili: ...*"), né come Dipendente non rientrando nella relativa definizione.

Se l'Amministratore Unico è definibile come "Titolare Qualificato di PMI" si fa riferimento a quanto indicato nella risposta precedente.

**26. Nelle spese ammissibili rientrano anche le spese sostenute per il personale inquadrato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? Con contratto di apprendistato professionalizzante? Con contratto di tirocinio retribuito? Fanno parte della Voce di Costo 1? Sono applicabili i Costi Standard Orari?**

Le spese sostenute per il personale inquadrato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di apprendistato professionalizzante sono ammissibili e rientrano nella Voce di Costo 1 dell'art. 4 dell'Avviso, in quanto "*persone fisiche per le quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto di imposta*" (definizione di Dipendente in appendice 1).

Al personale così inquadrato non sono però applicabili i Costi Standard Orari. Agli apprendisti non può essere riconosciuto l'impegno che devono obbligatoriamente dedicare all'attività formativa, incompatibile con la partecipazione al Progetto.

Le spese sostenute per i tirocinanti non sono ammissibili.

**27. Le consulenze possono essere prestate da società del gruppo?**

No, come qualsiasi altra spesa ammissibile anche le consulenze non possono essere sostenute nei confronti di società del gruppo, in quanto "*Parte Correlata*" a meno che non siano "*Spese Trasparenti*" (si vedano le rispettive definizioni in appendice 1 all'Avviso).

### **Procedure, modalità di erogazione e rendicontazione**

**28. Ha un qualche rilievo l'ordine temporale di ricezione delle domande?**

L'ordine di presentazione delle domande non ha alcuna influenza ai fini del procedimento che è a graduatoria, nemmeno in caso di parità di punteggio.

**29. Si chiede inoltre nel caso degli OdR chi debba apporre la firma digitale e quale documentazione si debba produrre? Può un OdR partecipare come singolo partner con personale di diverse unità organizzative (es. dipartimenti) o deve necessariamente partecipare come singola unità organizzativa?**

In tutti i casi la firma digitale deve essere apposta dal «Legale Rappresentante», vale a dire, la persona fisica che ha il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi.

Come precisato nella pertinente definizione "*nel caso di persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese, la persona fisica che ha il potere di rappresentare una persona giuridica Richiedente e Beneficiaria con riferimento al procedimento amministrativo disciplinato dall'Avviso in forza della documentazione fornita nell'ambito di tale procedimento o, se sottoposte a forme di pubblicità legale, reperibili su internet ove il Richiedente abbia fornito a Lazio Innova le indicazioni per consultarli*".

Nel caso di OdR di diritto pubblico tali poteri possono essere attribuiti a soggetti responsabili di unità organizzative variamente denominate (dipartimenti, etc.); in tal caso deve essere prodotta in Domanda la documentazione attestante l'attribuzione di tali poteri (o le indicazioni per consultarla se sottoposta a pubblicità legale) compresi quelli necessari per impegnare nel Progetto l'eventuale personale di diverse unità organizzative. In tale ultimo caso il Legale Rappresentante deve essere sovraordinato (es. il rettore, presidente altro) o produrre i pertinenti accordi con i responsabili di altre unità organizzative.

**30. In caso di Aggregazione le erogazioni avvengono sul conto corrente intestato all'Impresa Mandataria? Le disposizioni per la fideiussione si applicano anche agli OdR?**

Sì, le erogazioni (siano esse di anticipo, di SAL e di saldo) in caso di Aggregazione, sono effettuate sul conto corrente intestato all'Impresa Mandataria, che deve essere per forza un'Impresa. È tale Impresa Mandataria che deve prestare la fideiussione a garanzia dell'anticipo dell'intero Progetto, incluse le quote di tutti i mandanti.

All'OdR, non potendo svolgere il ruolo di mandatario, non si applicano pertanto le disposizioni in materia di fideiussione.

**31. All'art. 4 dell'Avviso al punto 5 si prevede tra i servizi a corpo ammissibili quello per “la revisione legale dei rendiconti riguardante le attività di verifica realizzata in conformità con le linee guida...”. È obbligatorio anche per una grande impresa con bilancio già soggetto a revisione legale dei conti?**

Sì, la revisione legale dei rendiconti del Progetto è obbligatoria come stabilito al punto 5 dell'articolo 8 dell'Avviso (modalità di erogazione).

Tale revisione legale è un servizio diverso dalla revisione legale dei bilanci e deve essere realizzata dal Revisore Legale in conformità con le linee guida approvate con la Det. G09667 del 16 luglio 2019 recante “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Linee guida per i revisori legali per l'attività di verifica della spesa sostenuta per la realizzazione delle operazioni nell'ambito del POR FESR Lazio 2014-2020" e ss. mm. e ii. (suppl. 1 al BUR Lazio n. 61 del 30/7/2019 e suppl. 2 al BUR Lazio n. 63 del 06/08/2019). Tali linee guida (disponibili sulla pagina dedicata all'Avviso) prevedono tra l'altro la forma della perizia giurata.

**32. È richiesto l'inserimento del CUP nelle fatture, va inserito anche nelle scritture contabili di registrazione?**

No, il CUP deve risultare nei documenti previsti alla lettera b) dell'articolo 4 dell'Avviso, vale a dire contratti, titoli di spesa (tra cui le fatture) e nella documentazione bancaria che attesta l'avvenuto pagamento (causale). Si vedano anche le istruzioni di maggior dettaglio presenti nel documento “Uso di GeCoWEB Plus e documenti di rendicontazione” disponibile sulla pagina dedicata all'Avviso.